

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CONCESSIONE**  
**DI**  
**CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI**  
**A**  
**SOGGETTI PUBBLICI -ASSOCIAZIONI-**  
**COMITATI -ETC**

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Approvato con D.C.C. n. 27 del 28.12.2012

# INDICE

## **Capo I – DISCIPLINA GENERALE**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Legittimità degli atti di concessione dei benefici economici
- Art. 3 – Iniziative di pubblicizzazione del Regolamento
- Art. 4 – Pubblicazione degli atti

## **Capo II – CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA**

- Art. 5 – Soggetti ammessi
- Art. 6 – Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune
- Art. 7 – Contributi annuali per attività e progetti. Procedura.
- Art. 8 – Contributi straordinari per singole iniziative. Procedura.
- Art. 9 – Patrocinio del Comune
- Art. 10 – Criteri di valutazione dei contributi
- Art. 11 – Procedure di concessione dei contributi. Assegnazione
- Art. 12 - Procedure di concessione dei contributi. Rendicontazione
- Art. 13 – Interventi di carattere straordinario
- Art. 14 – Quantificazione del contributo annuale per attività e progetti.

## **Capo IV – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI**

- Art. 15 – Altri tipi di benefici

## **Capo V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 16 – Albo dei Beneficiari di Provvidenze di Natura Economica
- Art. 17 – Rapporti e responsabilità - Esclusioni
- Art. 18 – Collaborazioni ed incarico con soggetti esterni
- Art. 19 – Entrata in vigore.

## **CAPO I DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1 *Finalità***

1. L'amministrazione comunale di Castel Sant'Elia, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

### **Art. 2 *LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI***

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 3 *INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO***

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

### **Art. 4 *PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI***

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune, per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dati personali.

**CAPO II**  
**CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE,  
SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA**

**Art. 5**  
**SOGGETTI AMMESSI**

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti residenti nel territorio del Comune di Castel Sant'Elia o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

- a) *enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio del Comune, delle istituzioni scolastiche, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;*
- b) *enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune di Castel Sant'Elia;*
- c) *soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbiano ottenuto dal comune di Castel Sant'Elia il patrocinio;*
- d) *associazioni extra-territoriali e comitati per l'attività a favore della cittadinanza del Comune di Castel Sant'Elia.*

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.

**Art. 6**  
**TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL  
COMUNE**

1. Il Comune di Castel Sant'Elia fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) concessione di patrocinio.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 7 valutati in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso articolo 7.

4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato i contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli Enti Pubblici, Privati, ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal

Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari, o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote, ed a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per il quale è stato accordato.

#### Art. 7

#### CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' E PROGETTI. PROCEDURA

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il \_\_\_\_\_ dell'anno in corso, per l'anno successivo. Tuttavia per i soggetti di nuova iscrizione è possibile richiedere contributi o altri benefici nel corso dell'anno di riferimento.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
- c) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale);
- d) impegno a rendicontare con idonea documentazione di spesa e relazionare sull'attività svolta nell'anno;
- e) dichiarazione, a pena di decadenza, di eventuali altri contributi ottenuti dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- f) indicazione, a pena di decadenza, delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

#### Art. 8

#### CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SINGOLE INIZIATIVE. PROCEDURA.

1. Per le singole iniziative (*manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, altre attività volte alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo, attività ricreative che promuovano e valorizzino la vita sociale del paese, manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza, ecc.*) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre il termine sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;

- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
  - c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
  - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto corredato da idonea documentazione di spesa;
  - e) indicazione, a pena di decadenza, delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;
  - f) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
  - g) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
4. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza massima del 100% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo e non possono ricevere alcun finanziamento comunale le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano all'iniziativa.

#### **Art. 9 PATROCINIO DEL COMUNE**

1. Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 10. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune e tutte le agevolazioni contenute nella delibera D.G.C. n. 20 del 12.02.20008.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto specifico intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
5. Il logo comunale dovrà essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici, mediante supporto informatico.

#### **Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI**

##### *Valutazione dei programmi/progetti, ecc.*

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente capo, la Giunta Comunale valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
  - a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
  - b) valorizzazione di tradizioni locali e promozione turistica delle stesse;
  - c) valorizzazione e promozione del patrimonio storico-artistico locale
  - d) grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva ecc.;
  - e) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
  - f) esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi (convenzioni etc.).

La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

### Valutazione dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue:

- a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma/manifestazione ecc per cui chiede il contributo;
- b) bilancio annuale qualora il richiedente sia Ente o Associazione e dell'iniziativa specifica vengano indicate chiaramente le entrate e le spese, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

#### **Art. 11**

#### **PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI – ASSEGNAZIONE**

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 9 e 10 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi interventi e/o schede contabili di bilancio.
2. Il servizio competente effettua la relativa istruttoria e predisporrà la apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro 10 giorni dal ricevimento della domanda. Per casi urgenti e non prevedibili il termine è ridotto a 5 giorni. Esaminata l'istruttoria la Giunta Comunale, dispone in merito con formale atto deliberativo.
3. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti).
4. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il Responsabile dell'Area competente.

#### **Art. 12**

#### **PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – RENDICONTAZIONE**

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 10, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 60 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.
2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, altra documentazione fiscale ecc.).
3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art. 09, sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo all'Amministrazione Comunale la rendicontazione delle spese e una relazione sulle attività effettuate.
4. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta dell'Ente.
5. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
6. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro e la restituzione delle spese non rendicontate.
7. Qualora il Comune di Castel Sant'Elia risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

**Art. 13**  
**INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO**

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga motivatamente che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

**Art. 14**  
**QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER ATTIVITA' E PROGETTI**

1. Per la determinazione dell'entità del contributo, ferme restando le disponibilità di bilancio si dovrà tener conto dei seguenti parametri:
  - a) per tutte le associazioni:
    - 1) qualità dei programmi ed attività proposti, ed Enti;
    - 2) realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza sia richiesto il contributo;
    - 3) numero degli utenti potenziali dell'iniziativa;
    - 4) eventuali altri contributi da enti pubblici, sponsor, privati etc.
  - b) per le associazioni di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:
    - 1) numero degli atleti;
    - 2) corsi promozionali attuati;
    - 3) numero manifestazioni sportive organizzate;
    - 4) tariffe praticate nei confronti degli utenti;
    - 5) organizzazione di iniziative ed attività non agonistiche rivolte ai minori.

### **Capo III – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI**

#### **Art. 15 ALTRI TIPI DI BENEFICI**

1. Il Comune, oltre alla concessione diretta di benefici in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo. Tali benefici saranno concessi ad Associazioni od Enti aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 e che perseguano finalità indicate agli articoli 9 o 10, sono:
  - a. la locazione a canone agevolato od in cambio di specifici servizi a favore della collettività indicati dall'A.C., di locali ad uso di sede per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
  - b. l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata di sale comunali, attrezzature, impianti o altro, secondo le disposizioni di specifici regolamenti ove sussistano;
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione di manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, compresa l'eventuale cauzione a garanzia dei danneggiamenti, furti etc. occorsi al bene concesso. Inoltre, nel provvedimento di concessione, deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico concesso dal Comune. Tale beneficio economico deve essere iscritto nell'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 26.
4. Resta' esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, ecc.

### **Capo IV– DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura dell'Area Servizi Finanziari - Bilancio e Programmazione Finanziaria.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
  - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
  - b) finalità della concessione;
  - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
  - d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.
4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui alla parte II del presente regolamento da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio consentendone l'accesso, anche per via telematica; tutela altresì la privacy dei cittadini beneficiari di cui all'apposito regolamento dei servizi sociali, limitando l'accesso all'Albo a norma della Legge 241/90 e succ. mod..

**Art. 17**  
**RAPPORTI E RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONI**

1. Il Comune di Castel Sant'Elia resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

**Art. 18**  
**COLLABORAZIONI ED INCARICHI CON SOGGETTI ESTERNI**

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

**Art. 19**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.



Comune di Castel Sant'Elia  
Provincia di Viterbo

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

Numero 20 Del 12-02-2008

**Oggetto:** ASSOCIAZIONI LOCALI- ATTUAZIONE FORME DI SOSTEGNO  
E PROGRAMMAZIONE-

L'anno duemilaotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DARIDA BRUNO	SINDACO	P
DARIDA EZIO	VICESINDACO	A
PIACENTI SEVERINO	ASSESSORE	P
ROSAVINI PIETRO	ASSESSORE	P
PAOLUCCI CRISTOFORO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DARIDA BRUNO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario dott.ssa dott.ssa Graziella ZOPPI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto dell'allegata proposta di delibera;

Acquisiti i necessari pareri da parte dei responsabili interessati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

**APPROVA**

La proposta di deliberazione allegata.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

Il Presidente  
F.to DARIDA BRUNO

Il Segretario  
F.to dott.ssa Graziella ZOPPI

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che l'A.C. intende sostenere fattivamente e concretamente l'associazionismo locale studiando e mettendo in essere forme mirate di sostegno per tutte le Associazioni Locali che intendano organizzare manifestazioni pubbliche atte a propagandare e/o finanziare l'attività delle stesse;
- che in questa ottica l'A.C. intende patrocinare e/o collaborare a tutte le iniziative promosse dalle Associazioni Locali che ne facciano espressa richiesta e che abbiano finalità sociali, ricreative e culturali ed una valenza di "interesse pubblico e collettivo";
- che è intenzione inoltre concordare e programmare con le suddette associazioni un "calendario" delle manifestazioni che si intendono organizzare nel corso di quest'anno dando la priorità a quelle organizzate direttamente dal Comune e dalla Pro Loco ed aventi le "caratteristiche" sopra illustrate;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra espresse, individuare delle "forme" di sostegno per le Associazioni che intendono organizzare manifestazioni con finalità sociali, ricreative e culturali di interesse pubblico e che ne richiedono il "patrocinio" o la collaborazione da parte del Comune;

### d e l i b e r a

**Attuare** particolari iniziative di sostegno per le Associazioni Locali che intendano organizzare manifestazioni sul suolo pubblico comunale aventi le finalità e la valenza descritte in premessa, patrocinate o effettuate in collaborazione con il Comune, come in dettaglio:

- agevolazioni e/o esenzioni del pagamento della Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) già previste nell'apposito regolamento comunale,
- assicurazione di un servizio di vigilanza e di ordine pubblico
- assistenza logistica
- priorità in caso di sovrapposizione

**Il patrocinio** e/o la collaborazione comunale deve essere espressamente richiesto dall'associazione promotrice e deve essere evidenziato nel manifesto illustrativo e programmatico della manifestazione stessa;

**Per tutte** le altre manifestazioni, a carattere "privato" l'A.C. si riserva di individuare un apposito sito per lo svolgimento delle stesse.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Rilasciato il 12-02-2008

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to GALLETTI SANDRO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to DARIDA BRUNO

Il Segretario  
F.to dott.ssa Graziella ZOPPI

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-02-2008

L'incaricato \_\_\_\_\_

---

· ESECUTIVITA' ·

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-02-2008

[ ] per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

[ x ] dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000

Castel Sant'Elia, li 15-02-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Graziella ZOPPI

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-02-2008 al giorno 01-03-2008 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Castel Sant'Elia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Graziella ZOPPI

Per copia conforme all'originale.

Castel Sant'Elia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Graziella ZOPPI